

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA**Regione Siciliana**Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti
Area 6 - Coordinamento Uffici Motorizzazione Civile

L'ASSESSORE REGIONALE PER LE INFRASTRUTTURE E PER LA MOBILITA'

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 25 febbraio 1979, n. 70, che approva il T.U. delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Visto il D.P.R. 17 dicembre 1953, n.1113 come modificato dal decreto legislativo 11 settembre 2000, n. 296: "*Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di comunicazioni e trasporti*", che ha attribuito alla Regione Siciliana le competenze in materia di comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere, nonché tutte quelle in materia di motorizzazione civile;

Visto l'art.123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada) e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, riguardante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "*Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana*";

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "*Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*";

Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante "*Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale*";

Visto l'accordo Stato-Regioni-Enti locali in sede di conferenza unificata, recante: "*Modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3 del d.lgs. 31 marzo 1998, n.112*", ed in particolare il punto 5) dell'accordo per quanto attiene alle modalità di svolgimento degli esami di idoneità per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori, pubblicato nella gazzetta ufficiale del 25 marzo 2002, n.71;

Visto il D.L. 31 gennaio 2007 n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007 n. 40 e s.m.i., recante "*Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico professionale e la rottamazione di autoveicoli*".

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2011, n.17, che ha adottato il regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e delle procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola, pubblicato nella GURI del 21 marzo 2011;

Ritenuto, ai sensi del comma 10 bis dell'art.123 lettera b) del d. lgs. 30 aprile 1992, n.285, di dover disciplinare in ambito regionale le modalità di autorizzazione e di accreditamento degli Enti che intendono svolgere i corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole;

Ritenuto che il decreto ministeriale 26 gennaio 2011, n.17 sia immediatamente esecutivo nel territorio della Regione siciliana, atteso che a tutt'oggi non risultano essere state presentate, sulla scorta del medesimo decreto, istanze volte all'organizzazione di corsi di formazione iniziale e periodica per insegnanti ed istruttori di autoscuole;

Ritenuto di dover fornire ulteriori elementi informativi e di accompagnare l'utenza anche mediante la messa a disposizione di un idoneo formulario per assicurare l'uniformità dell'applicazione pratica nel territorio della Regione siciliana;

Ritenuto necessario, per le motivazioni contenute negli atti sopra citati, revocare il decreto 1 luglio 2010, dell'Assessore delle Infrastrutture e della Mobilità,

Decreta:

Art. 1

Corsi di formazione iniziale e periodica per l'abilitazione alla professione di insegnanti e di istruttori di autoscuola

Possono essere autorizzati ad effettuare i corsi di formazione iniziale, periodica e di estensione dell'abilitazione di insegnante ed istruttore di autoscuola, di cui agli artt.2, 4, 7, 9 e 10 del D.M. 26 gennaio 2011, n.17, i seguenti soggetti:

- a) Autoscuole, aventi sede in Sicilia, autorizzate per tutte le categorie di patenti di guida dalle province regionali territorialmente competenti;
- b) Centri di istruzione automobilistica, aventi sede in Sicilia, riconosciuti per la formazione integrale;
- c) Enti di diritto pubblico operanti nel settore della formazione professionale o organizzazioni da essi direttamente delegate a condizione che il loro statuto preveda lo svolgimento dell'attività di formazione nel campo dell'autotrasporto sia di persone che di merci;
- d) Istituti di formazione il cui statuto preveda lo svolgimento dell'attività di formazione nel settore dell'autotrasporto sia di persone che di merci, che abbiano maturato, anche direttamente all'interno di associazioni di categoria, almeno tre anni di esperienza nel settore dell'autotrasporto e funzionalmente collegate a:
 - 1) Associazioni di categoria dell'autotrasporto di cose membri del Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori;
 - 2) Associazioni di categoria dell'autotrasporto di persone firmatarie di contratto collettivo nazionale di lavoro del settore;
 - 3) Federazioni, Confederazioni, nonché articolazioni territoriali delle associazioni di cui ai superiori punti 1) e 2).

Art. 2

Requisiti morali per l'espletamento dei corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori di autoscuola

I titolari delle Autoscuole e i legali rappresentanti dei Centri di istruzione e degli Enti di formazione accreditati dalla Regione Siciliana, per ottenere l'autorizzazione per l'espletamento dei corsi di formazione di insegnanti e di istruttori delle autoscuole, devono:

- a) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, oppure non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575;

- b) non essere stati sottoposti, con sentenza definitiva, ad una delle pene accessorie previste dall'articolo 19, comma 1, numeri 2 e 4 del codice penale;
- c) non aver riportato, con sentenza definitiva, una o più condanne, per reato non colposo, a pena detentiva complessivamente superiore a due anni e sei mesi;
- d) non aver riportato, con sentenza definitiva, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al capo I del titolo II o ai capi II e III del titolo VII del libro secondo del codice penale o per uno dei delitti di cui agli articoli, 416, 416-bis, 513-bis, 589, comma 2, 624, 628, 629, 630, 640, 641, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale; per uno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; per uno dei delitti di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895; per uno dei delitti di cui agli articoli 73, comma 1, e 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; per il delitto di cui all'articolo 189, comma 6 e comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; per uno dei delitti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Art. 3

Autorizzazione ed accreditamento

Le Autoscuole ed i Centri di istruzione di cui all'art. 1, lett. a) e b) del presente decreto, per ottenere l'autorizzazione all'espletamento dei singoli corsi di formazione debbono presentare istanza alla Regione Siciliana, Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, Area 6 - Coordinamento Uffici della Motorizzazione Civile, secondo il fac-simile di cui all'allegato 1 al presente decreto.

I soggetti di cui all'art. 1, lettere c) e d) del presente decreto, devono, per ottenere l'autorizzazione all'espletamento dei singoli corsi di formazione richiedere, il rilascio dell'autorizzazione al Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, Area 6 - Coordinamento Uffici della Motorizzazione Civile utilizzando lo schema di domanda di cui all'allegato 2 al presente decreto.

Nella domanda i soggetti richiedenti dovranno dichiarare di avvalersi delle figure professionali previste dall'art.12, del citato D.M. 26 gennaio 2011, n.17 e di avere la disponibilità di locali idonei, delle attrezzature del parco veicolare previsti dal D.M. n.17/2011.

La domanda deve essere corredata di tutta la documentazione richiesta, così come indicata negli allegati 1) e 2) al presente decreto.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione i soggetti richiedenti devono indicare, nella richiesta di autorizzazione, l'elenco dei veicoli disponibili con l'indicazione dei numeri di targa, allegando fotocopia della carta di circolazione.

Il Dipartimento Regionale Infrastrutture, Mobilità e Trasporti verifica, anche attraverso sopralluoghi, preventivamente la disponibilità di idonei locali ed il possesso delle attrezzature richieste con particolare riguardo alla conformità della struttura e dei materiali didattici ed in particolare l'elenco dei docenti con i relativi curricula.

Ottenuta l'autorizzazione i soggetti di cui al comma 1, comunicano almeno dieci giorni prima l'avvio del corso all'Area 6 - Coordinamento Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile, indicando la data di inizio e di fine corso, il calendario delle lezioni e l'elenco dei partecipanti.

Art. 4

Adempimenti

I soggetti richiedenti devono allegare all'istanza, compilata su uno dei modelli di cui agli allegati 1) e 2) al presente decreto, i seguenti versamenti:

- a) € 29,24, per imposta di bollo, *con procedura on line*, con imputazione al capitolo 4462 del bilancio della Regione siciliana. In alternativa, potrà essere effettuato il versamento sul c/c n. 16633687 intestato a Regione Siciliana - Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, con imputazione sul capitolo 1205, art. 1, del Bilancio della Regione siciliana;
- b) € 103,29, per diritti di motorizzazione, *con procedura on line*, con imputazione al capitolo 1770 del bilancio della Regione siciliana. In alternativa, potrà essere effettuato il versamento

sul c/c n. 16628596 intestato a Regione Siciliana - Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, con imputazione al capo I, capitolo 1983 del Bilancio della Regione siciliana. Successivamente, l'Area 6 del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti disporrà una visita ispettiva iniziale con il personale appartenente al Dipartimento stesso, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per il rilascio del nulla osta o dell'autorizzazione. Gli oneri per il rimborso delle spese di missione del personale, sia per le visite ispettive iniziali che per quelle periodiche, sono poste a carico delle Autoscuole, dei Centri di Istruzione e degli Enti di Formazione, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 19 della legge 1 dicembre 1986, n. 870.

Art. 5

Svolgimento i corsi di formazione iniziale e periodica

I corsi di formazione iniziale e periodica per insegnanti ed istruttori di autoscuola si svolgono con le procedure e le modalità di cui agli artt. 2, 4, 7 e 9 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011 n. 17.

Per le estensioni delle abilitazioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del citato Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011 n. 17.

Art. 6

Attestazione frequenza corsi di formazione iniziale e periodica

Al termine dello svolgimento del corso di formazione iniziale o periodica, l'Autoscuola, il Centro di Istruzione o l'Ente di formazione rilasciano all'allievo un attestato di frequenza, secondo il modello di cui all'allegato 3) al presente decreto.

L'attestato di frequenza dovrà essere presentato, da parte del candidato, alla Segreteria della Commissione di esami di cui al successivo art.8, comma 7, del presente decreto, in allegato alla istanza di ammissione all'esame per l'abilitazione redatta secondo il modello di cui all'allegato 4) al presente decreto. Contemporaneamente, il soggetto accreditato allo svolgimento del corso di formazione iniziale e/o periodica per insegnanti e istruttori di autoscuole al termine dello svolgimento del corso presenta alla Segreteria della Commissione d'esame di cui al successivo art. 8, comma 7, del presente decreto, l'elenco degli attestati di frequenza rilasciati.

Art. 7

Svolgimento esami di abilitazione

Gli esami di abilitazione si svolgono con le procedure previste dagli art. 3 e 8 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011 n. 17 e con modalità tali da garantire imparzialità, trasparenza, pari opportunità tra uomo e donna ed assicurare economicità e celerità di espletamento.

Gli atti di gestione del procedimento vengono adottati dal Dirigente dell'Area 6 - Coordinamento Uffici della Motorizzazione Civile, del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti.

Gli esami di idoneità si svolgono, di norma, con la frequenza temporale di n.1 sessione annuale. In relazione al numero delle istanze pervenute il Presidente della Commissione può assumere diverse determinazioni in ordine al numero delle sessioni d'esame.

Art. 8

Commissione d'esame

La commissione d'esame é formata da esperti nelle materie d'esame, secondo la seguente composizione:

- a) un dirigente del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, che presiede la Commissione;
- b) un dirigente del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, scelto a turno tra i dirigenti dei Servizi provinciali della motorizzazione civile, con funzioni di componente;
- c) due dirigenti regionali o funzionari direttivi del Dipartimento regionale delle Infrastrutture,

della Mobilità e dei Trasporti, con funzioni di componenti;

- d) un funzionario direttivo o istruttore direttivo del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, con funzione di segretario, incaricato dell'istruzione delle pratiche.
- e) Il soggetto di cui alla lettera a) può essere individuato anche tra i dirigenti regionali in quiescenza, già in servizio presso il Dipartimento. I componenti sono nominati con decreto del Dirigente Generale e durano in carica tre anni.

Per ogni componente effettivo, compreso il segretario, è nominato un componente supplente, il quale partecipa alle sedute d'esame solo in caso di assenza o di impedimento del titolare.

Qualora tra i componenti della Commissione d'esame non sia presente un soggetto in possesso di tutte le patenti di guida per l'effettuazione delle prove di esami di idoneità per l'abilitazione di istruttore di guida, di cui al comma 2, lett) a), b) e c) dell'art. 9 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, la Commissione stessa sarà integrata da un istruttore di guida scelto, di volta in volta, dal Presidente della Commissione, tra quelli contenuti in un elenco di nomi comunicati dalle Associazioni di Categoria del settore trasporti ed approvato con provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti.

La Commissione è validamente costituita con la presenza di tutti i suoi componenti e si riunisce in seduta, su convocazione del suo Presidente.

I componenti non devono rivestire incarichi di rappresentanza di carattere politico o sindacale in seno ad associazioni professionali di categoria del settore trasporti.

In apertura di ogni sessione d'esame, i componenti della Commissione, nel prendere atto dell'elenco dei candidati ammessi, dichiarano contestualmente l'esistenza o meno di incompatibilità con gli stessi, ai sensi degli art.51 e 52 del Codice di Procedura Civile.

La Commissione si avvale della collaborazione della Segreteria, che verrà istituita presso l'Area 6 - Coordinamento Uffici della Motorizzazione Civile, con provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti.

Art. 9

Attestazione comprovante la conseguita abilitazione

A seguito dell'esito positivo dell'esame è rilasciato dal Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti un attestato di conseguita abilitazione, secondo il modello di cui all'allegato 5) al presente decreto .

Art. 10

Norme finali

E' revocato, con decorrenza dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del presente decreto, il decreto 1 luglio 2010, dell'Assessore delle Infrastrutture e della Mobilità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito internet: <http://www.regione.sicilia.it>

Palermo, 20 DIC 2011

